



del 11 Marzo 2015

## News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti  
Loro sedi

### Proroga del bonus arredi fino al 31.12.2015

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la legge di stabilità 2015 ha **prorogato fino al 31 dicembre 2015 l'agevolazione fiscale prevista per l'acquisto di arredi, il c.d. "Bonus Mobili", con le medesime modalità in vigore per l'anno 2014.** Pertanto, per tutto il corrente periodo d'imposta, la **detrazione in argomento continuerà ad essere calcolata soltanto su una spesa massima di € 10.000, non essendo previsto alcun altro limite.** In altri termini, quindi, l'importo portato in detrazione per l'acquisto di arredi **potrà anche essere superiore all'importo portato in detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio** (fatto salvo il massimale di 10.000 euro già previsto). Recentemente, sul sito internet dell'agenzia delle entrate sono state pubblicate alcune FAQ in merito all'agevolazione di cui trattasi, nel contesto delle quali **è stato confermato che l'installazione di un impianto d'allarme**, pur dando diritto alla detrazione del 50% per interventi volti alla prevenzione di atti illeciti, **non consente di beneficiare anche del bonus mobili. Viene ribadito, infatti, che il bonus mobili non è collegato a tutti gli interventi che consentono di ottenere la detrazione 50%, ma unicamente a quelli di: i) manutenzione ordinaria e straordinaria; ii) restauro e risanamento conservativo; iii) ristrutturazione edilizia; iv) ripristino dell'immobile a seguito di eventi calamitosi; v) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie**, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile.

## Premessa

---

**L'art. 16 co. 2 del DL 63/2013 ha introdotto, come noto, una detrazione IRPEF del 50% (calcolata su una spesa massima di 10.000 euro) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) destinati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione" (c.d. "bonus arredamento").**

### Osserva

**La detrazione in parola è stata prorogata anche per il 2015 dalla legge di stabilità 2015, confermando che, anche per il corrente periodo d'imposta, la detrazione in argomento continuerà ad essere calcolata soltanto su una spesa massima di € 10.000, non essendo previsto alcun altro limite.**

L'importo portato in detrazione per l'acquisto di arredi, pertanto, potrà anche essere anche superiore all'importo portato in detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio (fatto salvo il massimale di 10.000 euro già previsto)

**Tale agevolazione interessa soltanto i soggetti IRPEF (residenti o non residenti nel territorio dello stato) che già possono beneficiare della detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si ribadisce, infatti, che la principale condizione per fruire della detrazione in argomento è rappresentata dal fatto che i mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere finalizzati all'arredamento dell'unità immobiliare residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione.**

### Osserva

**Condizione imprescindibile** per poter fruire della detrazione in esame è rappresentata, altresì, dalla circostanza che **i mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere destinati all'arredamento dell'unità immobiliare residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione: non possono ottenere l'agevolazione in esame, quindi, coloro che rinnovano solo l'arredamento senza aver eseguito interventi di recupero**, ovvero acquistano mobili/elettrodomestici per arredare un'abitazione di nuova costruzione, oppure coloro che rinnovano l'arredamento dopo "*aver messo al sicuro la propria abitazione*".

Di contro, invece, **l'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi**, purché l'immobile, nel suo complesso, sia stato oggetto degli interventi edilizi richiamati dalle descritte disposizioni di legge.

## Beneficiari del bonus arredi

**Il "bonus mobili" spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale 50%, per aver sostenuto spese riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche.** In particolare, hanno diritto alla detrazione:

- il **proprietario o il nudo proprietario**;
- il **titolare di un diritto reale di godimento** (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- chi **occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato**;
- i **soci di cooperative divise e indivise**;
- i **soci delle società semplici**;
- **gli imprenditori individuali**, limitatamente agli immobili che **non rientrano fra quelli strumentali o merce.**

### Osserva

Ha diritto alla detrazione anche il **familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento**, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture: sono definiti familiari, ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

### Soggetti che possono beneficiare del bonus arredi

#### Soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia

**I soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale**

**Soci di cooperative a proprietà indivisa**

### Il bonus mobili è collegato agli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Come sopra evidenziato, **beneficiari del provvedimento sono tutti i soggetti IRPEF che hanno avviato**, a partire dal 26 giugno 2012, **lavori di recupero del patrimonio edilizio agevolabili**. In particolare, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 29/E del 18.09.2013, il bonus è collegato alle seguenti tipologie di interventi.

### Interventi di manutenzioni cumulabili con il bonus arredo

**Interventi di manutenzione ordinaria**, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati **sulle parti comuni di edificio residenziale**.

**Interventi di manutenzione straordinaria**, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati **sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari**

---

**residenziali.**

---

**Interventi di restauro e di risanamento conservativo**, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, **effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale** e su singole unità immobiliari residenziali.

---

**Interventi di ristrutturazione edilizia**, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, **effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali.**

---

**Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile** danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

---

**Interventi di restauro e di risanamento conservativo**, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

---

**Osserva**

In base alle indicazioni restrittive contenute nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18.09.2013 **non sono agevolabili:**

- **gli interventi finalizzati ad evitare infortuni domestici** (es. il montaggio di vetri anti-infortunio o l'installazione del corrimano);
- **gli interventi relativi all'adozione di misure volte alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi** (allarmi, porte blindate, grate alle finestre, spioncini alla porta di ingresso, sensori di movimento etc...).

Tale ultima precisazione è stata altresì oggetto di un recente chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.

**DOMANDA.**

***Ho installato un impianto di allarme nella mia abitazione. Posso beneficiare del bonus mobili?***

**RISPOSTA.**

*No. L'installazione dell'allarme, pur dando diritto alla detrazione del 50% per interventi volti alla prevenzione di atti illeciti, non consente di beneficiare anche del bonus mobili. La circolare n. 29/2013 ha chiarito, infatti, che il bonus mobili non è collegato a tutti gli interventi, di cui all'art. 16 bis TUIR, che consentono di ottenere la detrazione 50%, ma unicamente a quelli di:*

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;

- ristrutturazione edilizia;
- ripristino dell'immobile a seguito di eventi calamitosi;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile.

L'acquisto di arredi ed elettrodomestici **deve essere finalizzato all'arredamento dell'immobile oggetto degli interventi edilizi precedentemente elencati**; la detrazione trova applicazione **anche quando tali beni siano destinati all'arredo di un ambiente diverso da quello interessato dai lavori edilizi.**

#### **ESEMPIO**

Sarà possibile fruire dell'agevolazione per l'**acquisto di mobili da cucina anche se si sta ristrutturando il bagno e non la cucina**; ciò che conta è che l'immobile sia oggetto di uno degli interventi edilizi sopra indicati).

Resta, in ogni caso, inteso che:

- **gli interventi finalizzati al risparmio energetico**, che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, **non possono costituire presupposto per fruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici**;
- **la costruzione di box pertinenziali NON COSTITUISCE** intervento di riqualificazione del patrimonio edilizio e pertanto **non consente l'accesso al Bonus Mobili.**

#### **Arco temporale dell'Agevolazione**

Il bonus è destinato **ai soli acquisti di arredi effettuati a partire dal 6 giugno 2013 e non oltre il 31 dicembre 2015** (fa fede la data dell'effettivo pagamento secondo il criterio di cassa), mentre **le spese per gli interventi edilizi che consentono l'accesso al Bonus Mobili devono essere sostenute nel periodo che intercorre dal 26 giugno 2012** (data di entrata in vigore dell'art. 11 del "Decreto Legge 83/2012 sulle Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico") **e il 31 dicembre 2015**. Requisito indispensabile, quindi, per fruire del "bonus arredamento" è **che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.**

#### **Osserva**

**La data di avvio delle opere di ristrutturazione potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in**

relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale (ASL), qualora la stessa sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, come prescritto dal provv. Agenzia delle Entrate 2.11.2011.

Possono beneficiare del "bonus arredamento" **coloro che hanno sostenuto spese volte al recupero dal 26.6.2012 al 31.12.2015**. Presupposto indispensabile per beneficiare del "bonus arredamento", quindi, è **l'aver pagato spese per gli interventi edilizi dal 26.6.2012**. Di conseguenza, **sono esclusi dalla detrazione per i mobili/elettrodomestici coloro che hanno sostenuto le spese di recupero edilizio anteriormente al 26.6.2012**.

#### **Osserva**

Così, a titolo esemplificativo, **il contribuente che nell'ottobre 2012 ha ultimato gli interventi volti al recupero di un'unità abitativa e che successivamente al 26.6.2012 ha sostenuto anche soltanto una parte di tali spese**, potrà beneficiare della "nuova" agevolazione prevista dal DL 63/2013 per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. Sempreché, lo si ribadisce, **i beni acquistati siano destinati alla stessa unità immobiliare in cui sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio**.

#### **Beni agevolabili**

L'agevolazione fiscale **compete per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l'acquisto di mobili/arredi**, materassi, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici.

#### **Tipologia di acquisti agevolabili**

<b>Mobili agevolabili</b>	Rientrano tra gli "arredi" agevolabili, a titolo esemplificativo, <b>letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione</b> (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques etc) che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
<b>Grandi elettrodomestici</b>	Per quanto riguarda l'individuazione dei "grandi elettrodomestici" occorre fare riferimento all'elenco di cui <b>all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005</b> , n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo:

- **frigoriferi,**
- **congelatori,**
- **lavatrici,**
- **asciugatrici,**
- **lavastoviglie,**
- **apparecchi di cottura,**
- **stufe elettriche,**
- **piastre riscaldanti elettriche,**
- **forni a microonde,**
- **apparecchi elettrici di riscaldamento,**
- **radiatori elettrici,**
- **ventilatori elettrici,**
- **apparecchi per il condizionamento.**

La disposizione limita, peraltro, il beneficio **all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore**, A o superiore per i forni, **se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica.**

L'acquisto di grandi elettrodomestici **sprovvisi di etichetta** energetica è **agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.**

**Non sono agevolabili**, invece, **gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi**, nonché di altri complementi di arredo.

#### **ESEMPIO**

Possono essere agevolate **solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi**: sicché **sono inclusi nell'agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura**, mentre restano esclusi dal bonus **i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.**

È possibile portare in detrazione anche **arredi ed elettrodomestici acquistati all'estero**, purché pagati **tramite bonifico bancario cosiddetto "parlante", oppure mediante carta di credito o bancomat.**

Le spese sostenute dovranno essere **documentate attraverso opportuna documentazione attestante l'effettivo pagamento** (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione, di

pagamento tramite carta di credito o bancomat, documentazione di addebito su conto corrente), **così come le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.**

Se il destinatario del bonifico è un soggetto **non residente e non dispone di un conto corrente italiano**, il pagamento **dovrà essere eseguito attraverso un ordinario bonifico internazionale** (bancario o postale) e **dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario del Bonus Mobili, la causale del versamento e il codice identificativo del fornitore, eventualmente attribuito dal paese estero.**

**La ricevuta del bonifico dovrà essere conservata unitamente agli altri documenti richiesti**, per essere esibita in sede di controllo.

#### **ESEMPIO**

Il **bonus mobili spetta anche a coloro che abbiano acquistato l'arredo accendendo un finanziamento per l'acquisto degli stessi a condizione che:**

- la società di finanziamento effettui il **pagamento al fornitore dei mobili con un bonifico bancario o postale;**
- il bonifico bancario **contenga tutti i dati previsti dalla norma**, ovvero:
  - ✓ la **causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa** (articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
  - ✓ il **codice fiscale di chi acquista i mobili;**
  - ✓ il **numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.**

#### **Ammontare della spesa agevolabile**

**L'ammontare complessivo della spesa agevolabile** per l'acquisto di mobili (e grandi elettrodomestici) è **vincolato al solo limite massimo di € 10.000,00** (sul quale applicare la detrazione del 50% da ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo).

Sul punto, occorre precisare che **l'importo massimo detraibile:**

- **è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze** (o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa);
- **dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione:** al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio in commento dovrà essere riconosciuto più volte.



### **Esempio**

Si supponga che un contribuente effettua spese per ristrutturazione di un immobile ad € 50.000 (si tratta di una ristrutturazione iniziata e terminata nel corso del 2014). In data 15 marzo 2015, **procede all'acquisto di alcuni mobili per un ammontare complessivo di 12.000 euro.**

In tal caso, **il contribuente potrà usufruire delle seguenti detrazioni Irpef:**

- spese ristrutturazioni:  $50.000 \times 50\% = 25.000$  euro
- spese acquisto mobili:  $10.000$  (**plafond massimo collegato all'importo massimo di spesa detraibile**)  $\times 50\% = 5.000$  euro

Con **una detrazione d'imposta da indicare a partire dalla dichiarazione Unico 2016** (redditi 2015) **pari a:**

- **quota detrazione spese ristrutturazioni:**  $25.000 / 10 = 2.500$  euro
- **quota detrazione spese acquisto mobili:**  $5.000 / 10 = 500$  euro

**Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati**, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richiesto per la fruizione del beneficio in esame.

Cordiali saluti.

Marco Perciballi